

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER L'EMILIA ROMAGNA**

**RICORSO**

nell'interesse del Prof. PARAVAGNA Paolo Amedeo nato a Novi Ligure (AL) il 2/1/1978  
C.F. PRVPMD78A02F965M elettivamente domiciliato presso l'avv. Daniela Terracciano  
(C.F. TRRDNL69H43H501P - PEC danielaterracciano@ordineavvocatiroma.org - FAX  
0639731845) con studio in Roma, Viale delle Milizie 1, che lo rappresenta e difende  
giusta delega rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto

ricorrente

CONTRO l'I.S.S.M. G. VERDI di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, con sede in Via di Roma 33, 48121 Ravenna – p.e.c. issmverdiravenna@pec.it–  
ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

nei confronti del Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, dom.to  
ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – p.e.c.  
ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA SOSPENSIONE E ADOZIONE MISURE CAUTELARI**

della delibera n. 1 del 21.10.2022 del Consiglio Accademico dell'I.S.S.M. G. Verdi di  
Ravenna, pubblicata sul sito dell'Istituzione in data 12.11.2022, nella parte in cui, nel  
disporre la ripartizione delle cattedre in settori artistico-disciplinari, ha omesso di inserire  
l'unica cattedra di Tromba (CODI/16) (doc. 1);  
della delibera n. 39 del 27.10.2022 del Consiglio di Amministrazione dell'I.S.S.M. G.  
Verdi di Ravenna, pubblicata sul sito dell'Istituzione in data 12.11.2022, nella parte in

cui, nell'approvare la ripartizione delle cattedre in settori artistico-disciplinari, ha omesso di inserire l'unica cattedra di Tromba (CODI/16) (doc. 2);  
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

\*\*\*

L'art. 22-bis del D.L. n. 50/2017 ha disciplinato il processo di statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica non statali.

Con riferimento alle dotazioni organiche di tali Istituzioni il comma 2 ha previsto che con Decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle finanze, *“sono definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Completato l'inquadramento di tale personale *“nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020”*.

Con D.P.C.M. del 9 settembre 2021 (doc. 3), emesso ai sensi dell'art. 22-bis D.L. 50/2017, sono stati quindi dettati i criteri per la determinazione della dotazione organica complessiva (ossia di tutte le Istituzioni coinvolte nel processo di statizzazione) e del singolo Istituto, nonché i criteri per l'inquadramento del personale.

In particolare, l'art. 3 ha stabilito che la dotazione organica del personale docente di ciascuna Istituzione è pari complessivamente al personale docente in servizio alla data del 24.6.2017, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto flessibile. Il successivo art. 4 ha previsto la formazione di due elenchi di personale da stabilizzare: l'elenco A nel quale inserire il personale in servizio alla data del 24.6.2017 con contratto a tempo indeterminato e determinato e un elenco B nel quale inserire il personale in servizio alla data del 1.12.2020 con contratto a tempo indeterminato, determinato o flessibile.

Il M.U.R. con nota prot. n. 12368 del 14.10.2022 (doc. 4) ha chiarito che le Istituzioni in corso di statizzazione, nel deliberare la ripartizione nei vari settori artistico-disciplinari della dotazione organica determinata ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 9.9.2021, devono adottare i seguenti criteri:

adeguata motivazione con riferimento ad ogni singola scelta, *“con particolare attenzione alle scelte che precludano l’attivazione di cattedre”*;

istituzione delle cattedre nei settori disciplinari di appartenenza del personale in servizio nell'Istituzione nelle date previste nel DPCM;

possibilità di omettere l'istituzione di una cattedra esistente solo laddove il relativo insegnamento non abbia alcuno studente.

Il ricorrente ha tutti i requisiti per essere inserito nell'elenco B, di prossima formazione, disciplinato dall'art. 4, comma 4, DPCM 9.9.2021.

Il Prof. PARAVAGNA ha, infatti, insegnato Tromba (CODI/16) presso l'I.S.S.M. G. Verdi di Ravenna dal 1.3.2020 al 24.1.2021 ed ha tre anni di servizio presso Istituzioni AFAM.

La cattedra di Tromba, presente nella pianta organica dell'Istituzione resistente sin dal 1976, tuttavia, non appare presente nella ripartizione così come disposta con le delibere

del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'I.S.S.M. Verdi, oggetto di impugnazione.

L'omissione di tale cattedra preclude, con assoluta certezza, al ricorrente di poter ottenere la stabilizzazione, ossia essere assunto in ruolo nell'Istituzione all'esito del processo di statizzazione attualmente in atto.

Al contrario, il mantenimento di quella cattedra consentirebbe al Prof. PARAVAGNA di ottenere il contratto a tempo indeterminato.

Infatti, tenuto conto che il DPCM ha disposto che la determinazione della dotazione organica delle cattedre debba essere pari al numero di personale in servizio alla data del 24.6.2017, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto flessibile e che nell'elenco A sia inserito il personale in servizio alla data del 24.6.2017 con contratto a tempo indeterminato e determinato, appare evidente che la dotazione organica sarà in misura superiore rispetto ai docenti che verranno inseriti nell'elenco A.

Tuttavia, la dotazione organica residua dopo la stabilizzazione dei docenti inseriti nell'elenco A, sarà verosimilmente in misura inferiore rispetto al numero di docenti inseriti nell'elenco B, ossia i docenti in servizio alla data del 1.12.2020 con contratto a tempo indeterminato, determinato o flessibile.

Pertanto, la ripartizione delle cattedre assume fondamentale importanza per i docenti inseriti nell'elenco B che potranno ottenere la stabilizzazione solo laddove la cattedra relativa al settore artistico-disciplinare di insegnamento sia presente nella dotazione organica residua.

In data 17.11.2022 il ricorrente ha inoltrato diffida all'I.S.S.M. G. Verdi (doc. 5) affinché effettuasse la ripartizione delle cattedre tenendo in considerazione anche la posizione del medesimo e invitando, altresì, il M.U.R. a porre in essere i necessari e/o opportuni controlli in ordine all'adozione dei criteri di ripartizione dettati dal Ministero stesso.

E' stata, altresì, formulata istanza di accesso agli atti avente ad oggetto i seguenti documenti:

elenco dei docenti in servizio alla data del 24.6.2017 con indicazione per ogni nominativo della cattedra di rispettiva titolarità;

elenco dei docenti in servizio alla data del 1° dicembre 2020 con indicazione per ogni nominativo della cattedra di rispettiva titolarità.

La suddetta diffida nonché l'istanza di accesso agli atti sono rimaste prive di riscontro.

L'I.S.S.M. G. Verdi di Ravenna ha incaricato il Prof. Mario Vita per l'insegnamento di Tromba per l'a.a. 2022/2023 (doc. 6).

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti

#### **MOTIVI**

**MOTIVAZIONE GENERICA E/O INSUFFICIENTE E/O APPARENTE IN ORDINE ALLA MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ISTITUTO E IN PARTICOLAR MODO DELLA SCELTA DI OMETTERE L'ISTITUZIONE DELLA CATTEDRA DI TROMBA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 E DEI CRITERI DETTATI DAL M.U.R. CON NOTA PROT. 12368/2022, DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. IN RELAZIONE AGLI ART. 97 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA – IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE.**

Le delibere impugnate hanno rispettivamente proposto e deciso la ripartizione della pianta organica, affermando che tale ripartizione sarebbe stata decisa in forza dei criteri dettati dalla nota MUR prot. n.12368 del 14 ottobre 2022.

Tuttavia, tali delibere motivano una decisione tanto variabile quanto delicata, tenuto conto degli effetti della stessa sui docenti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, limitandosi a riferire che *“La scelta delle cattedre è regolata prioritariamente dalla*

*valutazione del numero di studenti accademici iscritti e frequentanti e dal principio di garantire gli insegnamenti indispensabili all'offerta formativa in relazione allo specifico progetto di statizzazione dell'ISSM G. Verdi. Per le stesse motivazioni si rende necessario omettere settori artistico-disciplinari privi di studenti accademici iscritti. Inoltre, per esigenze didattiche strettamente legate allo specifico progetto formativo di statizzazione, si rende necessario omettere alcuni settori artistico-disciplinari per garantirne altri di stringente necessità alla realizzazione di detto progetto. Si specifica che tale scelta obbligata tra docenti parimenti aventi diritto, che comporta l'esclusione di docenti anche già di ruolo nello Stato, è determinata dai limiti oggettivi della pianta organica".*

La genericità della motivazione è tale da renderla apparente, poiché l'Istituto non ha in concreto argomentato su alcuna delle scelte effettuate.

Tale genericità rende evidente il discostamento dai criteri dettati dalla nota M.U.R. prot. n. 12368/2022, espressamente richiamata nelle delibere impugnate, e in particolare di quello relativo alla necessaria adeguata motivazione con riferimento ad ogni scelta effettuata e con particolare attenzione alle scelte che precludono l'attivazione di cattedre. La scelta effettuata dall'Istituto resistente ha comportato l'omissione dell'unica cattedra di Tromba, presente nell'organico dell'Istituto sin dal 1976; tuttavia, non è dato in alcun modo comprendere le ragioni che hanno supportato tale scelta.

E', altresì, evidente la violazione dell'art. 3, comma 1, L. 241/90 che stabilisce che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato e che *"la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"*.

Consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso *"secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere*

*alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione” (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150) (C.d.S. n. 2457/2017).*

D'altra parte, l'obbligo della motivazione dell'atto amministrativo è anche espressione dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, i quali “*ai sensi dell'articolo 1 L. n. 241 del 1990, sovrintendono all'intera attività amministrativa, in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (...)*” (C.d.S., sezione III, n. 6320/2021).

Tale obbligo, inoltre, ha quale scopo quello di consentire al privato destinatario dell'esercizio del potere della P.A. di “*conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale*” (T.A.R. Campania, sez. I, n. 2027/2014).

Le delibere impugnate non descrivono i presupposti di fatti e le ragioni di diritto e non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato alla determinazione della ripartizione delle cattedre, così come approvata, e non consentono di verificare l'effettiva ponderazione degli interessi contrapposti. In concreto quelle delibere, così come apparentemente motivate, non permettono al Prof. PARAVAGNA di comprendere le reali ragioni che hanno portato l'Istituto resistente a non mantenere nel proprio organico l'unica e storica cattedra di Tromba, precludendo in tal modo al medesimo la stabilizzazione.

Va anche considerato che l'Istituto di Ravenna, come ogni altro Istituto in corso di statizzazione, può esercitare la propria discrezionalità nel decidere la ripartizione della dotazione organica solo in presenza di cattedre prive di studenti, che potranno, per scelta dell'Istituto, non essere inserite nella nuova ripartizione delle stesse.

Laddove tale circostanza non si verifichi l'Istituto è tenuto a inserire quella cattedra nel proprio organico. D'altra parte, come ricordato sempre nella circolare del M.U.R. il processo di statizzazione è un processo di passaggio allo Stato di un'Istituzione esistente e, pertanto, tale processo deve, innanzitutto, garantire l'istituzione delle cattedre ove erano in servizio i docenti di ruolo e quelli precari, garantendo in tal modo non solo il passaggio all'ente statizzato del personale già in servizio presso quell'Istituzione, ma anche del personale che ha maturato i requisiti per l'immissione nei ruoli dello Stato e quindi che era in servizio alla data del 24.6.2017 o del 1.12.2020.

La genericità della motivazione non consente neanche di verificare se è stato correttamente considerato l'interesse prevalente, ossia la necessità di tutelare i docenti precari dell'I.S.S.M. G. Verdi di Ravenna, tra cui il ricorrente.

\*\*\*

Come detto, il Ministero con la nota prot. n. 12368/2022 ha esplicitamente consentito la possibilità di omettere una cattedra esistente solo laddove il relativo insegnamento non abbia alcuno studente iscritto.

Tuttavia, da quanto riferito nelle delibere impugnate si evince che alcuni settori artistico-disciplinari sarebbero stati omessi per assenza di studenti, mentre altri per non esplicitate *“esigenze didattiche strettamente legate allo specifico progetto formativo di statizzazione”* e *“per garantirne altri di stringente necessità alla realizzazione di detto progetto”*.

Pertanto, è verosimile credere che tale seconda tipologia di cattedre, ossia quelle omesse per esigenze didattiche, lo siano state nonostante la presenza di studenti iscritti.



Ed è, altresì, verosimile credere che tra tali tipologie di cattedre vi sia proprio quella di Tromba, che risulta avere studenti iscritti, tanto è vero che l'I.S.S.M. G. Verdi ha individuato per tale insegnamento nell'a.a. 2022/2023, il Prof. Marco Vita (doc. 6).

Quindi, ritenuto che le stesse delibere riferiscono che la decisione adottata si discosta, perlomeno in parte, dai criteri dettati dal Ministero, ritenuto, altresì, che l'insegnamento di Tromba è attivo per presenza di studenti e anche di un docente appositamente nominato, appare evidente l'illegittimità delle delibere impugnate nella parte in cui hanno omesso di mantenere l'istituzione della cattedra di Tromba.

Tale scelta, oltre a contrastare con i criteri dettati dal Ministero con la nota prot. n. 12368/2022, è viziata per eccesso di potere poiché non è il frutto della necessaria contemperamento degli interessi contrapposti e dell'interesse prevalente del docente precario alla stabilizzazione.

Infatti, l'Istituto di Ravenna apportando alle delibere una motivazione di stile, priva di ogni riferimento ai presupposti in fatto presi in considerazione, e quindi alla presenza o meno di studenti nei vari insegnamenti considerati, alla necessaria tutela dei lavoratori precari con diritto alla stabilizzazione, non consente di poter verificare il corretto operato della stessa.

Come detto, infatti, la scelta della ripartizione delle cattedre deve essere effettuata nei margini delle tutele suddette e quindi nel corretta e ragionevole contemperamento dei vari interessi sottesi.

L'impossibilità di verificare la correttezza dell'attività amministrativa rende la stessa viziata per eccesso di potere, tanto più laddove tale scelta è stata effettuata in maniera irragionevole, per aver omesso l'unica cattedra di Tromba, con studenti iscritti, e per aver contestualmente nominato altro docente per l'insegnamento.

\*\*\* \*\*

**Sull'istanza di sospensione ex articolo 55 CPA e contestuale assunzione di misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso**

Per quanto attiene al fumus ci si riporta a quanto finora esposto.

Sul danno grave irreparabile va rilevato che l'omissione della cattedra di Tromba impedirà al ricorrente la stabilizzazione

Tale pregiudizio oltre a compromette anche la continuità professionale del docente comporterà la perdita della possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato.

Non solo, il processo di statizzazione è ancora in corso e, pertanto, un intervento tempestivo da parte della Giustizia amministrativa impedirebbe il consolidamento degli effetti illegittimi conseguenti a tale processo.

Per tutti i suesposti motivi il Prof. PARAVAGNA Paolo, come in atti rappresentato e difeso

chiede

In via cautelare che venga sospesa ex articolo 55 c.p.a. l'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e consequenziali sussistendo nella fattispecie la gravità e irreparabilità del danno;

nel merito che vengano dichiarati nulli e/o annullati i provvedimenti impugnati in parte qua e tutti gli atti presupposti e consequenziali.

Con vittoria di spese.

Si depositano i seguenti documenti: 1) delibera n. 1 del 21.10.2022 del Consiglio Accademico; 2) delibera n. 39 del 27.10.2022 del Consiglio di Amministrazione; 3) D.P.C.M. 9.9.21; 4) nota M.U.R. prot. n. 12368 del 14.10.2022; 5) diffida; 6) elenco docenti.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 6 bis, DPR n. 115/2002 si dichiara che il procedimento è soggetto a contributo unificato di euro 325,00.

Roma 5 dicembre 2022

Avv. Daniela Terracciano